



COMUNE DI CARBONIA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Parere n.1/2022

L'anno duemila ventidue, il giorno 22 del mese di febbraio, si è riunito in modalità audio-conferenza - il Collegio dei Revisori del Comune di Carbonia nelle persone di:

Dott.ssa Maria Laura Vacca – Presidente

Dott. Maurizio Casti – Componente

Rag. Pietro Soru – Componente

per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 21 febbraio 2022 inerente” Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2022”.

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visto l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che

a) i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

b) con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto altresì l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e s.m.e i., il quale dispone che *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del*

quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”;

Esaminata la proposta di modifica al regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con la quale si prevede a decorrere dal 1° gennaio 2022:

- la variazione dello scaglione dell'imposta sui redditi così come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio 2022) come di seguito indicato:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquote addizionale Comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,59%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,60%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,79%
Oltre € 50.000	0,80%

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 147 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sulle entrate di bilancio dell'Ente, che il gettito derivante dalle variazioni dello scaglione di reddito viene quantificato presuntivamente in € 1.650.000,00.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Maria Laura Vacca

Rag. Pietro Soru

Dott. Maurizio Casti